

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Comuni:

Ascoli Satriano - Ortona - Orta Nova

Località "Conca d'Oro- Sedia d'Orlando - Santo Spirito"

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 134.904 MWp

Sezione 2:

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICO

Titolo elaborato:

Relazione sullo studio di inserimento urbanistico

N. Elaborato: **2.2**

Scala: -

Proponente

EUROWIND S.r.l.

*Scalo ferroviario S.P. 99, snc
CAP 71022 - Ascoli Satriano (FG)
P.Iva 03241320716*

Amministratore Unico

ADAMO LOMAESTRO

Progettazione



TENPROJECT

sede legale e operativa

Loc. Chianarile snc Area Industriale - 82010 San Martino Sannita (BN)

sede operativa

Via A.La Cava 114 - 71036 Lucera (FG)

P.IVA 01465940623

Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista

Dott. Ing. NICOLA FORTE

Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE
00	NOVEMBRE 2023	IP sigla	PR sigla	NF sigla	Emissione progetto definitivo

Nome file sorgente	FV.ASS06.PD.2.2.R00.doc	Nome file stampa	FV.ASS06.PD.2.2.R00.pdf	Formato di stampa	A4
--------------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-------------------	----

INDICE

1	PREMESSA	2
2	PIANIFICAZIONE COMUNALE	3
2.1	STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE DEL COMUNE DI ASCOLI SATTIANO	3
2.2	STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE DEL COMUNE DI ORDONA	17
2.3	STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE DEL COMUNE DI ORTA NOVA	18
2.4	STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE DEL COMUNE DI DELICETO	22

1 PREMESSA

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale installata pari a 134.904 MWp e potenza nominale di connessione pari a 125 MW da installare in provincia di Foggia, nei comuni di Ascoli Satriano, Ortona, Orta Nova, alle località "Conca d'Oro – Sedia d'Orlando – Santo Spirito", con opere di connessione ricadenti nel comune di Deliceto alla località "Piano d'Amendola". Proponente dell'iniziativa è la società EUROWIND S.r.l. con sede in Ascoli Satriano alla Via Scalo Ferroviario SP 99, snc.

L'impianto fotovoltaico è costituito da 192720 moduli bifacciali in silicio monocristallino ognuno di potenza pari a 700 Wp. Tali moduli sono collegati tra di loro in modo da costituire:

- 305 strutture 2x22 moduli;
- 227 strutture 2x44 moduli;
- 1207 strutture 2x66 moduli.

L'impianto è organizzato in ventiquattro campi: un primo gruppo costituito da quattordici campi è sito alla località Conca d'Oro, nel comune di Ascoli Satriano; un secondo gruppo di otto campi si trova alla località Sedia d'Orlando nei comuni di Ascoli Satriano e Ortona; gli ultimi due campi, infine, si collocano nel comune di Ortona alla località Santo Spirito.

I campi sono delimitati da recinzione perimetrale e sono provvisti di cancello di accesso. Ogni stringa di moduli fotovoltaici è montata su una struttura metallica a inseguimento monoassiale (tracker) ancorata al terreno. L'energia elettrica viene prodotta da ogni gruppo di stringhe collegate in parallelo tramite quadri di parallelo DC in corrente continua ("denominati string box") e viene trasmessa agli inverter ubicati nelle cabine di campo, che provvedono alla conversione in corrente alternata. Le linee MT in cavo interrato collegano tra loro le cabine di campo, nelle quali sono ubicati i trasformatori MT/BT, e quindi proseguono alle cabine di raccolta. Da quest'ultime si sviluppano le linee 30 kV interrate per il trasferimento dell'energia alla stazione elettrica di utente 30/150 kV che, tramite un cavidotto a 150 KV si collega allo stallo arrivo linea AT di progetto all'interno della stazione elettrica esistente e in esercizio di altri produttori. Da quest'ultima, si sviluppa il cavidotto AT esistente e in esercizio per il collegamento all'esistente Stazione Elettrica RTN 150/380 kV Deliceto.

La proposta progettuale presentata è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio, limitare al minimo gli impatti ambientali e paesaggistici e garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento.

La presente relazione è stata redatta ai sensi della D.D. n. 1/2011 (parag. 4.2.8) al fine di analizzare il rapporto delle opere di progetto con la strumentazione urbanistica vigente.

2 PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.1 Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Ascoli Satriano

Il Comune di Ascoli Satriano affida il proprio assetto urbanistico territoriale al Piano Urbanistico Generale che è stato approvato in via definitiva con atto di Consiglio Comunale n.33 in data 29/05/2008 e che lo stesso è divenuto vigente in data 18/07/2008. Il PUG vigente risulta adeguato al PPTR.

Dalla tavola del PUG (rif. elabb FV.ASS06.PD.2.12.1_2.12.7.R00) la porzione di impianto ricadente nel territorio comunale si colloca in area agricola.

Di seguito si riporta un estratto delle NTA del PUG di Ascoli Satriano in riferimento alla zona agricola di tipo "E". Si riportano inoltre gli "Indirizzi, Direttive, Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione delle componenti paesaggistiche" contenuti nello stesso Piano comunale.

Art. 4.02/adeq – Zone per attività agricola

0. Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" **includono le aree rurali esterne al centro urbano e alle aree rurali normate dal successivo art. 4.06/adeq (v. B.3.3 a/b.)** e sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

1.3. Caratteristiche degli interventi:

a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; **in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.**

c) Non è permesso l'uso di intonaci cementiti o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.

d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;

e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;

f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.

g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;

i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;

l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;

m) E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno

degli annessi rustici.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima : mq 10.000;

- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;

- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;

- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo:

semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;

- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche.

- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;

b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;

d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzio-

nale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

- a) Tutti gli interventi di trasformazione che ricadano in aree interessate dalla presenza di *BP-Beni Paesaggistici* e/o *UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici* devono essere compatibili con le rispettive norme di tutela di cui al succ. art. Art. 4.07/adeq e preventivamente sottoposti alle rispettive procedure di Autorizzazione paesaggistica ex art. 90 o di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR.
- b) Per gli edifici con vincolo ministeriale ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, in quanto *BP-Beni Paesaggistici*, sono possibili interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro Conservativo ex art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001; per tali beni architettonici, è prescritto il preventivo parere della competente Soprintendenza.
- c) Per le segnalazioni architettoniche diverse da quelle di cui al precedente comma b), in quanto *UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici*, gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 81 delle NTD del PPTR.
- d) Tutti gli interventi di trasformazione, devono essere ispirati agli indirizzi formulati nei seguenti elaborati del PPTR :
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, come modificato ed integrato, nella prima e nella seconda parte, dalla DGR n.2022 del 29/10/2013;
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane.
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture.
- e) Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati negli Elab.ti B.3.5 a/b si prescrive che:
 - gli interventi di *ristrutturazione edilizia* devono essere effettuati nel rispetto della morfologia preesistente,
 - gli interventi di *demolizione e ricostruzione* è possibile soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,
 - eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati

senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,

- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. B.3.5 a/b) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.
- f) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.
- g) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.
- h) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
- i) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:
 - D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
 - Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
 - D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
 - Dlgs. n. 217/2006 - "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
 - DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
 - Dlgs 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
 - DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 - Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.
- j) L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - fotovoltaico, eolico e biomasse non può essere autorizzata su aree e siti "non idonei" ai sensi del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Per la progettazione e la localizzazione di tali impianti valgono le disposizioni normative regionali e le linee guida sviluppate in modo sistematico nel PPTR:
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1.*
 - Nell'Allegato B alle presenti norme è riportata la individuazione delle fasce di tipo A, B, C del Cono visivo del Castello, all'interno delle quali si applicano le norme di cui al punto 6.3.2 delle suddette *Linee Guida.*

2. Indirizzi, Direttive, Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione delle componenti paesaggistiche

A - Struttura Idro-geomorfologica

1. Indirizzi:

art. 43 *Indirizzi per le componenti idrologiche (comma 1 p.ti a, b, c, d, e; commi 4 e 5)*

art. 51 *Indirizzi per le componenti geomorfologiche (comma 1)*

2. Direttive:

art. 44 *Direttive per le componenti idrologiche*

art. 52 *Direttive per le componenti geomorfologiche*

3. Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

3.1 - Componenti idrologiche

3.1.1 - Beni paesaggistici

a) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle "acque pubbliche" ex punto c) del comma 1 dell'art. 142 D. Legs. N°42/2004 e relative aree di rispetto:

- *si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 46 – NTA del PPTR*

3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.:

- *si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 47 – NTA del PPTR*

b) Sorgenti e fascia di salvaguardia

- *si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 48 – NTA del PPTR*

c) Aree soggette a vincolo idrogeologico:

- *si applicano gli Indirizzi e le Direttive di cui rispettivamente agli artt. 43 e 44 NTA del PPTR*

e le prescrizioni contenute in:

- R.D. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

- *D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.*
- *Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 - Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, che disciplina le attività consentite e le relative procedure autorizzative.*

3.2 - Componenti geomorfologiche

3.2.1 - Ulteriori Contesti paesaggistici

- a) **Versanti:**
 - *si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 53 – NTA del PPTR;*
- b) **Lame e gravine - Marane:**
 - *si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 54 – NTA del PPTR;*
- c) **Geosito - Calanco:**
 - *si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 56 – NTA del PPTR;*

B - Struttura Ecosistemica e Ambientale

1. Indirizzi:

- art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali*
- art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*

2. Direttive:

- art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali*
- art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*

3. Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

3.1 – Componenti botanico-vegetazionali

3.1.1 - Beni paesaggistici

- a) **Boschi**
 - *si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 62 – NTA del PPTR;*
 - *le norme del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;*
 - *per l'area boschiva ubicata a nord-est del Centro Urbano, sull'area Seminario Vecchio tra la S.C. Santa Maria Fontane e la S.P. n. 85, l'attuazione della previsione a Parco Urbano stabilita dal PUG deve comportare la realizzazione delle sole opere compatibili con le prescrizioni contenute nell'art. 62 delle NTA del PPTR;*
 - *per l'area boschiva ubicata a nord del Centro Urbano, sull'area della collina Pompei antistante il Complesso di S. Maria del Popolo, l'attuazione della previsione a Verde Pubblico Attrezzato F2 stabilita dal PUG deve comportare la realizzazione delle sole opere compatibili con le prescrizioni contenute nell'art. 62 delle NTA del PPTR;*

3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

- a) **Prati e Pascoli naturali:**
 - *si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 66 – NTA del PPTR;*
- b) **Formazioni arbustive in evoluzione naturale:**

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 66 – NTA del PPTR;

c) Area di rispetto dei boschi:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 63 – NTA del PPTR,

- le norme del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

3.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

3.2.1 - Beni paesaggistici

a) Parco Regionale dell'Ofanto

- si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 71 – NTA del PPTR

- si applicano le prescrizioni contenute nella legge regionale istitutiva e nel Piano territoriale del Parco.

3.2.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Aree SIC – Natura 2000:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 73 – NTA del PPTR;

b) Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 72 – NTA del PPTR

C - Struttura Antropica e Storico-Culturale

C.1 – Componenti culturali e insediative:

1. Indirizzi:

art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

2. Direttive:

art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

3. Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

3.1 - Beni Paesaggistici

a) Zone di interesse archeologico

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 80 – NTA del PPTR;

b) Zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h del Codice):

- si applicano gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77.e - 78.1 - NTA del PPTR;

- ogni trasformazione urbanistica e/o edilizia delle suddette aree, se prevista e consentita dal PUG, può avvenire soltanto successivamente al completamento, nei modi e nei termini di cui alla LR n. 7/98, delle procedure per la loro alienazione o per la loro affrancazione, secondo la specificità dei singoli casi.

3.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Città consolidata:

- si applicano solo gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77 e 78 - NTA del PPTR

b) Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) comprendenti:

1. vincoli architettonici
 2. segnalazioni architettoniche
 3. segnalazioni archeologiche
a cui rispettivamente si applicano le misure prescritte:
 - nei decreti ministeriali di opposizione dei vincoli architettonici;
 - nei commi 2, 3 dell'81 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa* - NTA del PPTR;
 4. tratturi
a cui si applicano le misure prescritte:
 - nei commi 2, 3 dell'81 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa* - NTA del PPTR,
 5. aree di rischio archeologico
a cui si applicano le misure contenute:
 - nei commi 3bis e 3ter dell'81 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa* - NTA del PPTR;
 - al fine dell'ottenimento del *nulla osta* è prescritto l'invio, 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologica dei progetti relativi ad interventi che comportino scavi o movimenti di terreno per le valutazioni di competenza.
- c) Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative:
- si applicano le misure contenute:
- nell'art. art. 82 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative* - NTA del PPTR.
- si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:
- per le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Architettoniche l'eventuale ampliamento di manufatti legittimamente esistenti deve aver riguardo al bene preesistente salvaguardandone la morfotipologia;
 - le "aree di rispetto" delle Segnalazioni Archeologiche e dei Vincoli Archeologici sono anche aree di potenziale rischio archeologico e pertanto ogni intervento di trasformazione edilizia, nell'ottica della prevenzione del rischio archeologico deve essere, sempre e per tutti i casi, preceduto da specifiche Procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico; è, pertanto, fatto obbligo, della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.
 - nei casi di Segnalazioni Architettoniche la cui "area di pertinenza" si sovrappone, in parte o totalmente, all'"area di pertinenza" di una Segnalazione Archeologica o di un Vincolo archeologico, la relativa "area di rispetto" coincide con quella annessa alla Segnalazione Archeologica o

al Vincolo archeologico e, pertanto, in essa prevalgono le sopraesposte norme a tutela dal rischio archeologico.

- l'attuazione della previsione di PUG relativa alla zona F3 – *Attrezzature sportive*, interamente ricadente all'interno dell'area di rispetto del vincolo archeologico *Serpente*, deve comportare la realizzazione delle sole opere compatibili con le prescrizioni contenute nell'art. 82 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative* - NTA del PPTR..
- d) Aree di rispetto ai Tratturi
si applicano le misure contenute:
 - nell'art. art. 82 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative* - NTA del PPTR
- e) Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano
si applicano le misure contenute:
 - nell'art. 83 *Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali* - NTA del PPTR

C.2 – Componenti dei valori percettivi:

1. **Indirizzi:**
art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi
2. **Direttive:**
art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi
3. **Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:**
 - a) Strade a valenza paesaggistica
 - b) Strade panoramiche
 - c) Luoghi panoramici
 - d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello
si applicano le misure contenute:
 - nell'art. 88 *Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi* - NTA del PPTRe le seguenti prescrizioni:
 1. tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la relazione di tali UCP con i contesti antropici, naturali e ambientali cui si rapportano;
 2. in conformità all'art. 88 delle NTA del PPTR, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica prescritto ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione delle sopraelencate componenti, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle stesse NTA e in particolare quelli che comportano:
 - a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali e delle aree comprese nei coni visuali;

3. modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e di belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
 - b) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - c) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1: *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*;
 - d) nuove attività estrattive e ampliamenti.
4. al fine di un positivo esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, i piani, i progetti e gli interventi che interessano i siti delle sopraelencate componenti devono:
 - a) comportare la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
 - b) assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
 - c) comportare la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
 - d) riguardare la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e la riqualificazione del patrimonio architettonico diffuso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;
 - e) avere riguardo della mobilità pedonale e ciclabile prevista;
5. tutti gli interventi di Nuova Edificazione nelle zone agricole, ove consentito, ricadenti all'interno del Cono visuale del fulcro visivo del Castello e nelle fasce di tutela di m 70 dai fronti delle Strade Paesaggistiche, delle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica e nelle aree a media e alta visibilità (Elab. 3.3.3 a/bis e b/bis) sono soggetti ad accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR;
per i suddetti interventi valgono le seguenti prescrizioni:
 - distacco minimo dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica = m 50
 - Numero max dei piani = 1 all'interno delle fasce di tutela dei m 70,
 - H = m 4,50 all'interno delle fasce di tutela di cui al paragrafo precedente,
 - H = m 4,50 nelle aree a media visibilità,
 - H = m 4,00 nelle aree ad alta visibilità,
 - D tra edifici = min. m 30,00,

- Lunghezza massima dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche, sulle Strade Panoramiche e sui Luoghi Panoramici = m 10,00
6. Nelle aree ad alta visibilità sono ammissibili i seguenti impianti alimentati da FER:
- Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze e aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
 - b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
 - c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.
 - Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.
 - Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW, se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali, con un numero massimo di 3 aerogeneratori consentiti.

Art. 10.05/bis - Prescrizioni varie

- a) Tutti gli interventi di trasformazione che ricadano in aree interessate dalla presenza di BP-Beni Paesaggistici e/o UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici devono essere compatibili con le rispettive norme di tutela del PPTR e preventivamente sottoposti alle rispettive procedure di Autorizzazione paesaggistica ex art. 90 o di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR.
- b) Per gli edifici con vincolo ministeriale ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, in quanto BP-Beni Paesaggistici, sono possibili interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro Conservativo ex art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001; per tali beni architettonici, è prescritto il preventivo parere della competente Soprintendenza.
- c) Per le segnalazioni architettoniche diverse da quelle di cui al precedente comma c), in quanto UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici, gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR.
- d) Tutti gli interventi di trasformazione, devono essere ispirati agli indirizzi formulati nei seguenti elaborati del PPTR:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, come modificato ed integrato, nella prima e nella seconda parte, dalla DGR n.2022 del 29/10/2013;
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane.
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
- e) L’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – fotovoltaico, eolico e biomasse non può essere autorizzata su aree e siti “non idonei” ai sensi del *Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.
Per la progettazione e la localizzazione di tali impianti valgono le disposizioni normative regionali e le linee guida sviluppate in modo sistematico nel PPTR:
- Elaborato del PPTR 4.4.1: *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - parti 1 e 2.*
- f) Nell’Allegato B alle presenti norme è riportata la individuazione delle fasce di tipo A, B, C del Cono visivo del Castello, all’interno delle quali si applicano le norme di cui al punto 6.3.2 delle suddette *Linee Guida*.
- g) Gli impianti di F.E.R. (Fonti di Energia Rinnovabili) già esistenti alla data di adozione dell’Adeguamento del vigente P.U.G. al P.P.T.R. ovvero, alla stessa data, cantierizzati o con iter di autorizzazione unica chiusa positivamente, pur se non conformi alle presenti norme oltre che alle limitazioni (altezze, potenze, ubicazioni, etc.) stabilite nell’Elaborato 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (p.te seconda) del PPTR, possono rimanere in esercizio fino alla loro dismissione.
Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla tenuta in esercizio degli impianti che non comportino incrementi di potenza, altezza, estensione e tipologie delle singole installazioni esistenti.
Eventuali riallocazioni sulle stesse aree di altri impianti di F.E.R. in sostituzione di quelli dismessi devono essere conformi alle presenti NTA/var e alle sopra richiamate Linee Guida regionali.⁶

Come si evince dalla lettera j) del punto 10 dell’art.4.02/adeq appena riportato, l’installazione dell’impianto di progetto è ammessa in area agricola purché in linea con quanto prescritto e regolato dal PPTR.

Le opere di progetto risultano compatibili con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici individuati nel PUG e quindi nel PPTR, come evidenziato nella relazione di progetto “Relazione illustrativa rispetto al PPTR” (cfr. elab. FV.ASS06.PD.03.R00).

In relazione alle componenti percettive, si fa presente che i campi fotovoltaici di progetto ricadono in area a media visibilità e che, i Campi 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 risultano adiacenti alla fascia di tutela delle strade e ferrovie paesaggistiche (cfr. elab. FV.ASS06.PD.2.12.6.R00). A riguardo si fa presente che gli interventi, così come progettati, risultano in accordo con quanto indicato alla lettera C.2 punto 5 degli “Indirizzi, Direttive, Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione delle componenti paesaggistiche relativi alle componenti idrologiche, botanico - vegetazionali e culturali e insediative” riportate nelle NTA del PUG. In dettaglio, viene garantita la distanza minima di 50 m da strade e ferrovie panoramiche e viene rispettata la prescrizione circa l’altezza massima delle strutture installate, che

risulta inferiore a 4.50 m.

Per quanto detto, in definitiva, l'impianto fotovoltaico di progetto risulta compatibile con quanto previsto dal PUG di Ascoli Satriano.

2.2 Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Ortona

Il comune di Ortona è dotato di Programma di Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio oltre che di un Piano di Zona oltre che di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, approvato con Decreto Regionale n.377 del 12//1979 e, successivamente, in variante con delibera di Giunta Regionale n.6372 del 29/7/1980. Secondo il vigente P.d.F., l'impianto fotovoltaico ricade in zona E, ossia in "Zona Agricola".

Si riporta a seguire uno stralcio del Regolamento Edilizio riferito alle aree agricole.

Art.47- AGRICOLA - ZONA 9

Tali zone sono destinate essenzialmente all'agricoltura, alle foreste e sono ammesse le attività connesse con l'agricoltura; allevamenti e piccoli depositi di prodotti agricoli.

- lotto minimo:mq. 10.000
- indice di fabbr. fondiaria 0,03 mc/mq.
- rapporto di copertura 5%
- altezza massima ml.7,50 salvo costruzioni speciali quali, silos, ecc.
- distanza dai confini: minima ml. 20,00
- distanza dalle strade: " ml. 20,00 e comunque conformi al D.M. 1.4.1968.

In tali zone, in deroga a quanto sopra indicato, potranno essere consentite (con delibera del Cons.Com.) costruzioni per industrie connesse con la trasformazione e l'utilizzazione dei prodotti agricoli ed edifici connessi con l'attività turistica alber-

ghiera. In tal caso le norme di progettazione che dovranno essere rispettate sono le seguenti:

- lotto minimo: per le realizzazioni connesse con la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, il lotto minimo non potrà avere valori inferiori a 5.000 mq; mentre per gli edifici connessi con l'attività alberghiera il lotto minimo avrà dimensioni non inferiori ai 10.000.
- rapporto di copertura: $\frac{1}{3}$
- altezza massima consentita:
ml. 14.50 per le attività industriali agricole salvo costruzioni speciali come contenitori acciaio.
ml. 21,700 per le attività turistico-alberghiero.
- distanza dai confini pari a $\frac{H}{2}$ con minimo di ml. 8,700.
- distanza dalle strade: in conformità al D.M. del 1.4.1968.

Le norme del Piano non fanno esplicito riferimento agli impianti FER, e in ogni caso per gli aspetti paesaggistici vigono le norme sovraordinate del PPTR. In generale, ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 38 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

2.3 Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Orta Nova

Il comune di Orta Nova ha adottato con delibera consiliare n.19 dell'08/03/1991 il proprio Piano Regolatore Generale. Il Piano comunale non è stato adeguato al PPTR.

Secondo la zonizzazione comunale, le opere di progetto ricadono in zona agricola E.

A seguire si riporta uno stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in cui vengono evidenziati gli interventi possibili nella zona E.

Art. 55 - Zona E: zone agricole o gerbide

I – Generalità

Trattasi delle aree destinate alla produzione agricola o delle aree incolte. In essa è obiettivo prioritario il mantenimento e l'incentivazione della produzione agricola.

II – Interventi

Ferme restando le successive norme che regolano l'indicazione degli interventi consentiti, si elencano in prosieguo gli interventi ammissibili.

Nelle zone agricole gli interventi di nuova costruzione o di nuovo impianto sono consentiti solo in quanto funzionali alla produzione agricola della zona e rispondenti alle necessità economiche e sociali degli operatori agricoli.

Si definiscono come tali tutte le opere che modificano l'assetto strutturale, la dimensione, l'organizzazione e la produttività del territorio agricolo e che eccedono le normali operazioni colturali.

Sono pertanto da intendersi "nuovi interventi" tutti quelli di effettivo nuovo impianto, nonché quelli di ampliamento delle strutture esistenti, che eccedono le entità consentite dalle presenti norme per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente in relazione alle singole destinazioni.

I nuovi interventi di carattere edilizio consentiti nelle zone agricole saranno esclusivamente quelli relativi a:

A – Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti.

B - Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:

- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
- rimesse per macchine agricole;
- ricoveri per animali di allevamento aziendale o internazionale;
- locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
- locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;
- serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.

C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica. Tali interventi sono così suddivisi:

C.1 – allevamenti industriali di bovini;

C.2 – allevamenti cunicoli, ecc. impianti per elicicoltura, bombricocoltura, ecc.

D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.

- E - Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali, quali silos, caseifici, cantine, frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi mezzi agricoli, ricoveri macchine agricole per esercizio attività in conto terzi, officine per la riparazione di macchine agricole.
- F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C. ed E.
- G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.
- H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:
- strade poderali;
 - canali;
 - opere di difesa idraulica;
 - interventi di riassetto idrogeologico;
 - impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.
- I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di consolidamento, recupero e razionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole, in conformità con le prescrizioni e le ulteriori limitazioni di cui agli articoli successivi sono esclusivamente quelli di seguito definiti:
- I.1 - Manutenzione ordinaria, quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici;
- I.2 - Ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile, quando gli interventi riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di edificio, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario, in conformità con le prescrizioni dell'art. 31 della legge n° 457/78.

- I.3 - Ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile delle singole unità immobiliari, in diretta contiguità con l'unità esistente e non cumulabile per diverse unità immobiliari, fino ai limiti massimi fissati per le singole destinazioni delle successive norme. Qualora l'aumento delle superfici utili richiesto superi tali limiti, l'intervento è classificato come nuova costruzione. In caso di edificio funzionalmente non collegato all'attività agricola, il limite massimi di ampliamento o comunque fissato nel 20% della Su preesistente in applicazione dei criteri definiti nelle successive norme.
- I.4 - Demolizione, limitatamente agli edifici o parti di edifici privi di valore storico-artistico-ambientale in cattive o in mediocri condizioni igienico-statiche, adeguatamente documentate all'atto di richiesta della concessione.
- I.5 - Demolizione e ricostruzione fino ad un massimo della Su preesistente sull'area di sedime, limitatamente agli edifici collegati con l'attività agricola, che conservino la destinazione preesistente.

Fatta eccezione per gli interventi di tipo A, di cui si è detto, e per gli interventi di tipo I su edifici residenziali funzionalmente collegati con l'agricoltura, per cui valgono le stesse limitazioni, per tutti gli altri tipi d'intervento, la concessione può essere rilasciata a soggetti di qualunque categorie, purché in possesso dei requisiti di legge per essere concessionari.

Le norme del PUG non fanno esplicito riferimento agli impianti FER, e in ogni caso per gli aspetti paesaggistici vigono le norme sovraordinate del PPTR.

In generale, ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 38 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

2.4 Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Deliceto

Secondo il PRG de comune di Deliceto l'intervento ricade in zona Agricola (rif. elab FV.ASS06.PD.2.16.R00).

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PRG di Deliceto in riferimento alla ZONA "E".

ZONA "E".
Zona agricola. Nella zona "E" sono fatti salvi tutti i dispo
di legge che, in considerazione della funzione produttiva del
zona, permettano indici di densità diversi da quelli riportat
in Tabella.
In aggiunta ai volumi residenziali, ammessi in ragione di 0,
mc/mq, potranno essere consentiti attrezzature ed impianti a
vizio dell'agricoltura ovvero a servizio degli insediamenti r
denziali destinati all'agroturismo, dimensionati sulla base d
0,10 mc/mq, da riferirsi al lotto nel quale si intende locali
re l'impianto. Altezza massima, metri 8.
Le distanze tra gli edifici, residenziali e non, sono stabili
dalle norme sulle distanze, con un distacco minimo di metri 3
Per le opere da realizzare in zona "E", ivi comprese le resi
ge, sono necessarie le sole concessioni edilizie.

Le norme del PUG non fanno esplicito riferimento agli impianti FER. In generale, ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 38 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, poiché il Piano comunale non risulta adeguato alla Pianificazione regionale, vigono le norme sovraordinate del PPTR.